



COMUNE DI GROTTA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO
PER LA COLLOCAZIONE
DELLE INSEGNE PER GLI
IMPIANTI PUBBLICITARI
E PER LE PUBBLICHE
AFFISSIONI**



COMUNE DI GROTTTE *(Provincia. di Agrigento)*

Regolamento per la collocazione delle insegne per gli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni

1. PREMESSE

1.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali, comprese le "insegne di esercizio" come definite dall'art.47, comma 1, del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada.

1.2 FINALITÀ

Finalità del Regolamento è di disciplinare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Regolamento determina la tipologia, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private. Il Regolamento disciplina in particolare:

- le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e delle insegne, con le relative condizioni;
- la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale.

Le forme di pubblicità previste dal Regolamento non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Regolamento è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonchè la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti anche se privi di rilevanza economica.

Il Regolamento potrà essere modificato, con effetto dalla esecutività della delibera consiliare di approvazione, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Il Regolamento si pone quale obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

1.3 CRITERI GENERALI

Gli obiettivi citati nelle finalità saranno coadiuvati dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con il regolamento e con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Regolamento è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale; dalla sua entrata in vigore l'Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti ed insegne, ed al riordino dello stato preesistente.

Il Regolamento si uniforma al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285, D.L.vo 10 Settembre 1993 n.360) ed a quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo



Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 e successive modifiche) ed alle loro seguenti variazioni e/o modificazioni, nonché alle Norme Nazionali, Regionali e Comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e specificatamente:

1. attua il disposto dell'art.48, 2° comma del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, secondo il quale le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali;
2. fa riferimento al codice dei beni culturali ed ambientali vigente;
3. fa riferimento al regolamento edilizio allegato al P.R.G. vigente.

2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, il Codice della Strada all'art. 2, 2° comma, prevede la seguente suddivisione delle strade, che si riporta per le applicazioni conseguenti alle norme del presente regolamento:

A - *Autostrada*:

omissis

B - *Strada extraurbana principale*:

omissis

C - *Strada extraurbana secondaria*:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D - *Strada urbana di scorrimento*:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - *Strada urbana di quartiere*:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - *Strada locale*:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Ai fini di quanto disposto dal Vigente Regolamento, le strade di tipo C, all'interno del centro abitato, vengono classificate come urbane di tipo E.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Regolamento sottostanno alla seguente distinzione:

Fuori dal Centro Abitato

In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Codice della Strada e agli artt. 47,48,49,50,51 e 52 del relativo Regolamento di Attuazione.

Nel centro abitato

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Regolamento, è quella stabilita dall'art.4 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285, che definisce le aree all'interno del centro abitato e al di fuori del centro abitato.

Ai sensi del predetto articolo, con l'approvazione del presente regolamento fanno parte del centro abitato le aree racchiuse nella perimetrazione di cui all'apposita deliberazione di Giunta Municipale.

All'interno del centro abitato, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada il Comune, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.



Rimangono in ogni caso valide le norme dell'art.23 del Codice della Strada, e gli artt.dal 47 al 58 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, che debbono intendersi applicabili in armonia con quanto disciplinato dalle presenti norme regolamentari.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare la collocazione e/o spostamento di insegne pubblicitarie in deroga alle norme del presente Regolamento per esigenze connesse con il pubblico interesse fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada.

4. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

- forma e colore
- materiali
- struttura
- resistenza agli atti vandalici
- distanze
- contenuto del messaggio
- manutenzione
- illuminazione

4.1 FORMA E COLORE

I cartelli devono avere **sagoma regolare**, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei **colori**, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, principalmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo di prescrizione e d'obbligo limitandone la visibilità.

Le insegne di esercizio potranno essere realizzate anche con forme artistiche.

Gli impianti pubblicitari posti in area pedonale non potranno subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad una altezza di metri **2,30** da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.

4.2 MATERIALI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

4.3 STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. A tale scopo il proprietario o il titolare dell'insegna assume oggettivamente qualunque responsabilità in caso di danni arrecati a danni a persone o cose.

4.4 RESISTENZA AGLI ATTI VANDALICI.

Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno essere rifiniti accuratamente, sia quando questo é esposto alla pubblica vista che in caso contrario.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4.5 DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione.



4.6 CONTENUTO DEL MESSAGGIO

Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni, in piena coerenza da quanto stabilito dal Codice Civile.

4.7 MANUTENZIONE

A tutti i mezzi pubblicitari dovrà essere garantito un adeguato programma di controllo e manutenzione al fine di evitare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

4.8 ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

La collocazione di qualunque impianto elettrico deve risultare ad altezza superiore a 2,50 ml. da terra.

4.9 COLLOCAZIONE

Nella collocazione di qualunque impianto andrà verificata la compatibilità con i manufatti fissi esistenti, quali fermate bus, cabine telefoniche, cassette postali, cestini per rifiuti ecc., al fine di non creare ostacoli alla libera circolazione pedonale e, comunque, non formare barriere architettoniche per i disabili.

Comunque è vietata la collocazione di qualunque insegna su pali d'illuminazione, antenne, manufatti e sostegni di qualsiasi tipo utilizzati per gli impianti telefonici, del gas, elettrici, telecomunicazioni e similari.

5. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Allo scopo di formulare le specifiche indicazioni regolamentari i mezzi pubblicitari sono stati così classificati:

- Affissioni cartacee
- Pubbliche Affissioni
- Cartellonistica
- Insegne di esercizio
- Preinsegne
- Impianti a messaggio variabile;
- Striscioni, locandine e standardi;
- Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale;
- Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità e arredo urbano);
- Mostre, vetrine e bacheche
- Pubblicità nei chioschi e nelle edicole
- Installazioni stagionali e pedane
- Transenne parapetonali
- Teloni tesi;
- Tende
- Targhe
- Pubblicità su veicoli;
- Pubblicità all'interno di stazioni di servizio e parcheggi;
- Pubblicità fonica.

6. DIVIETI E LIMITAZIONI A CARATTERE GENERALE

Sugli edifici pubblici, scuole, ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

In generale, è vietata l'installazione o la collocazione di :



- manifesti pubblicitari, tranne che negli spazi appositamente predisposti o specificatamente autorizzati dal Comune;
- l'installazione sul tetto degli edifici, anche sotto forma di singole lettere, tranne i casi disciplinati dal presente Regolamento.

Su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti di qualunque tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

Su tutto il territorio comunale è vietato il posizionamento anche a carattere temporaneo di cartelli, manifesti, striscioni ecc., sulle recinzioni e sulle inferriate dei balconi, tranne i casi disciplinati dal presente Regolamento

Su tutto il territorio comunale è inoltre vietata la collocazione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi.

Su tutto il territorio comunale è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari tramite proiezione su muri di immagini; tale forma di pubblicità potrà essere svolta esclusivamente nell'ambito di impianti sportivi o di manifestazioni fieristiche, nel rispetto dello svolgimento di tali attività, senza pregiudizio per l'utente della strada e nel rispetto del codice della strada, del regolamento di esecuzione e dei principi generali del presente regolamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

7. AFFISSIONI CARTACEE

7.1 AFFISSIONI A MURO

Sono da considerare abusive, in base all'Art. 51 comma 1 del Regolamento del Codice della Strada, le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro collocati fuori o dentro i centri abitati.

Sono consentite affissioni solo su supporti idonei allo scopo.

7.2 AFFISSIONI PRECARI

In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro il centro abitato, è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo posti in appoggio o ancoraggio su monumenti e fontane, su alberi, su arbusti e siepi, recinzioni od altro, ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

7.3 AFFISSIONI SU PLANCE A MURO

a - Definizione.

Si definisce "plancia a muro" il manufatto metallico monofacciale ancorato al muro finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

b – Criteri generali di installazione

Per le plance di affissione a muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle che non superino le dimensioni del muro e siano modulate in rapporto allo standard affissionale cm.70xcm.100 e multipli di tale standard (orizzontali o verticali) o cm.600xcm.300 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.

Tutte le plance, ove consentito, non dovranno superare, la superficie di 18,00 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio. La plancia a muro dovrà essere leggermente distanziata in modo da permettere un minimo di areazione. La distanza massima dal muro potrà essere di 5 cm.; l'altezza della cornice dovrà essere almeno di cm.4.

Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per cause dovute a incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l'affissione.

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato nei colori verde scuro o grigio antracite.



c - Ubicazione.

Non è consentita l'installazione di plance poste sui muri dei fabbricati; la collocazione di plance a muro può essere effettuata solo su muri di sostegno, di recinzione, che rendano autonoma la struttura portante. Le plance a muro poste perpendicolari, oblique o parallele al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. 15 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. 10 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione. 15 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione. 10 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni 30 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni. 20 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Sono comunque vietate le plance a muro nel centro storico.

7.4 AFFISSIONI SU PLANCE ANCORATE AL SUOLO

a - Definizione.

Si definisce "plancia ancorata al suolo" il manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno infissa nel suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

b - Criteri generali di installazione

Per le affissioni su plance ancorate al suolo le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali cm.70xcm.100 e multipli di tale standard (orizzontali o verticali) o cm.600xcm.300 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.

Gli impianti aventi dimensione standard 70x100 dovranno avere altezza da terra pari a mt. 1,00.

Tutte le plance, ove consentito, non dovranno superare, la superficie di 18,00 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio, e con altezza da terra di mt.1,50.

Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito del distacco di grandi porzioni di manifesti sovrapposti, causate da agenti atmosferici o atti vandalici.

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato nei colori verde scuro o grigio a scelta dell'Amministrazione Comunale.

c - Ubicazione.

Le plance auto portanti ancorate al suolo, collocate lungo le strade e relative fasce di pertinenza, poste parallele, perpendicolari o oblique al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati non potranno in nessun caso essere poste sul marciapiede e dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata) 1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. 15 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. 20 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. 15 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione. 20 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione. 15 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni 30 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni. 20 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Le plance ancorate al suolo non potranno occultare fronti di esercizi commerciali e pubblici esercizi e dovranno in tutti i casi avere una distanza dai fronti degli edifici con un minimo di ml.2,50 per le plance di dimensioni 70x100 e di ml. 8,00 per le plance di misura maggiore, fino al massimo di 18 mq.



8. PUBBLICHE AFFISSIONI

8.1 SUPERFICIE COMPLESSIVA DESTINATA ALLE AFFISSIONI

La superficie complessiva minima da destinare agli impianti per affissioni non può risultare inferiore a 12 mq. ogni 1000 abitanti come stabilito dall'art.18 del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993;

Gli spazi da destinare alle affissioni sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

- a. spazi di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque privi di rilevanza economica 30% della superficie complessiva;
- b. spazi per affissioni di natura commerciale 70% della superficie complessiva;

L'Amministrazione Comunale si riserva:

- la scelta delle modalità, della localizzazione e dei tempi di inserimento degli impianti di affissioni;
- il diritto di recuperare ed adeguare alla nuova normativa gli impianti di affissioni esistenti.

I diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:

- Istituzionali
- Sociali e non economici
- Commerciali
- Funebri

8.2 ISTITUZIONALI

Sono quelli:

- a. preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. riguardanti le autorità militari e relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- c. dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d. delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

8.3 SOCIALI E NON ECONOMICI

Sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

8.4 COMMERCIALI

Sono riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

8.5 FUNEBRI

Sono riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto.

Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

8.6 NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Nei casi di tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
- Nei casi di stendardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
- Nei casi di stendardi affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari e/o affissionali viene determinata in 15 metri.

8.7 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI



Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo delle affissioni comunali, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria.

Non sono previste regolamentazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili; in tali situazioni comunque risultano presentarsi condizioni adatte per particolari inserimenti di carattere temporaneo con possibilità di proporre soluzioni originali sia a scopo pubblicitario generale che finalizzato ad espletare il procedere del lavoro e/o le tecnologie adottate in cantiere, nonché a prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico; in cantiere è possibile installare cartelli, teloni tesi in ancoraggio alla recinzione, sui ponteggi o autoportanti a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Nuovo Codice della Strada.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari, da parte dell'Amm.ne Comunale.

9. CARTELLONISTICA

9.1 CARTELLI

a - Definizione

Si definisce «**cartello**» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici si direttamente, sia tramite sovrapposizione di adesivi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

b – Criteri generali di installazione

Non è consentita l'installazione di cartelli posti in aderenza ai fabbricati; la collocazione di cartelli a muro può essere effettuata solo su muri di sostegno, che rendano autonoma la struttura portante. È vietato il posizionamento sulle rotatorie. All'interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati, ristoranti, ecc..) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi luminosi e non, rotanti, ecc.., anche per conto terzi, a condizione che il singolo impianto non superi 1,5 mq. di superficie espositiva.

Le strutture di sostegno dei cartelli stradali dovranno essere costituite esclusivamente da uno a due singoli pali di sostegno. Il bordo inferiore dei cartelli deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,50 mt. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Le dimensioni massime dei cartelli per esposizioni permanenti non possono superare il limite massimo di 18 mq.

c - Ubicazione

Il posizionamento dei cartelli collocati lungo le strade e relative fasce di pertinenza, posti paralleli, perpendicolari o obliqui al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati non potrà in nessun caso interessare il marciapiede e dovrà rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. 10 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. 10 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. 5 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione. 10 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione. 5 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni 20 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni. 10 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli non potranno occultare fronti di esercizi commerciali e pubblici esercizi e dovranno in tutti i casi avere una distanza dai fronti degli edifici di ml.5,00.



È consentita la collocazione di grandi pubblicità parietali sui muri ciechi degli immobili a qualsiasi scopo destinati, previa autorizzazione dei proprietari stessi e valutazione della Commissione Edilizia e sempre che siano previsti al di fuori del Centro Storico.

10. INSEGNE DI ESERCIZIO

a - Definizione

Art. 47 Norme di Attuazione Codice della Strada (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

L'insegna individua la presenza di una attività (commerciale, artigianale, industriale, di servizio od altro) della quale potrà indicare nome o ragione sociale, tipo di attività od esercizio, i prodotti od i servizi ad essa connessi.

b - Criteri generali di installazione.

Le insegne di esercizio potranno essere ancorate alle strutture dell'edificio sede dell'esercizio da pubblicizzare; nel caso di impossibilità in alternativa potranno installarsi su sostegni autonomi direttamente ancorati al suolo. Potranno in quest'ultima ipotesi proporsi impianti multi-insegna nel rispetto dell'altezza massima prescritta.

Non è consentita la collocazione di insegne su coperture, tranne che per gli alberghi, centri commerciali e produttivi; tale collocazione è consentita in deroga alle distanze minime dettate nel presente regolamento, purché siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Negli interventi di recupero degli edifici o nelle progettazioni ex novo, qualora ai piani terra o ai piani superiori siano previste attività commerciali che comportino l'esigenza dell'apposizione di insegne dovranno prevedersi gli spazi di collocazione in sede progettuale.

Il posizionamento delle insegne non dovrà in alcun caso interferire con gli elementi architettonici delle facciate.

Il tipo di luminosità potrà essere:

- con sorgente luminosa esterna, purché la stessa non crei disturbo alla visibilità viaria;
- con sorgente luminosa interna (a cassonetto con luce in trasparenza);
- a luce propria con realizzazioni a tubi al neon o con lettere a scatolare chiuso opache o traslucide.

Nella realizzazione delle insegne non potranno essere impiegati materiali riflettenti come vetri a specchio o alluminio non verniciato.

Negli edifici dove esistono apposite modanature per il collocamento di scritte e insegne esse non potranno in nessun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso; all'interno di tali dimensioni potranno avere carattere composito con forme artistiche.

In nessun modo le insegne devono interferire con la segnaletica stradale e la toponomastica.

In tutti i casi la realizzazione delle insegne potrà essere effettuata solo con materiali che garantiscano un corretto inserimento architettonico.

In alternativa alle insegne di esercizio poste al di sopra delle vetrine e porte, sono consentite installazioni delle insegne di esercizio lateralmente alle porte di ingresso delle attività commerciali.

Non è consentito il posizionamento di insegne di esercizio sui terrazzi, finestre e nei balconi.

Possono realizzarsi tipologie di insegne anche a cassonetto con illuminazione per trasparenza, o insegne con lettere illuminate di qualsiasi materiale oppure tubi di neon illuminati.

Nel caso di esercizio con più di una vetrina, è possibile installare insegne di esercizio che vanno da un limite estremo di una vetrina di lato al limite estremo della vetrina di lato opposto rispetto alla prima.

c - Ubicazione

Le insegne di esercizio poste su palo potranno essere collocate in marciapiedi aventi una larghezza minima di mt.1,50 e dovranno rispettare quanto appresso:



- il palo dovrà collocarsi alla distanza di cm.30 dal ciglio del marciapiede;
- l'insegna dovrà essere rivolta verso il marciapiede ad altezza superiore a mt.2,30 ed avere altezza propria non superiore a cm. 80 e larghezza non superiore a mt.1,00. In nessun caso potrà investire la sede veicolare e la distanza minima da pareti di edifici e balconi dovrà essere di mt.1,50; dai muri di sostegno tale distanza è ridotta a cm.50.
- Sono vietati i doppi pali e consentite solo insegne monopalo che dovranno essere poste alla distanza minima di mt. 10 l'una dall'altra ed avere caratteristiche tali da rendere possibile la sovrapposizione di altre insegne, ove richiesto da ditte diverse; in ogni caso non potrà superarsi l'altezza complessiva di mt.3,10 dal marciapiede.

Il posizionamento per insegne su palo perpendicolari, oblique e parallele al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. 10 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. 10 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. 5 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione. 10 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione. 5 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni 20 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni 10 ml.

Le insegne di esercizio poste a bandiera potranno essere collocate ove il filo esterno sia contenuto entro cm. 30 dal ciglio del marciapiede e dovranno rispettare quanto appresso:

1) l'insegna dovrà essere rivolta verso il marciapiede ad altezza superiore a mt. 2,30 ed avere altezza propria non superiore a cm. 80 e larghezza non superiore a mt. 1,00. In nessun caso potrà investire la sede veicolare e la distanza minima da balconi dovrà essere di mt. 1,50; dai muri di sostegno tale distanza è ridotta a cm. 50.

2) sono consentite insegne che dovranno essere poste alla distanza minima di mt. 15 l'una dall'altra e in ogni caso non potrà superarsi l'altezza complessiva di mt. 3,10 dal marciapiede.

Il posizionamento delle insegne a bandiera perpendicolari, oblique e parallele al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle distanze minime riportate nella precedente tabella relativa alle insegne di esercizio poste su palo.

Le insegne a bandiera potranno essere autorizzate in alternativa alla collocazione delle insegne a palo.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

11. PREINSEGNE

a - Definizione

Art. 47 Norme di Attuazione Codice della Strada (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

b - Criteri generali di installazione.

Sono concesse solo se realizzate secondo impianti multipli, anche se non totalmente occupati. È in ogni caso vietato collocare gli indicatori direzionali sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, paline, fermate bus, e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo.

Tale tipologia di pubblicità si deve attenere a quanto prescritto dall'art.134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495), che viene riportato in calce al presente articolo.

L'autorizzazione di tali indicatori direzionali potrà essere concessa:



1. per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale;
2. per attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, ristoranti, cinema, officine meccaniche, ospedali, farmacie ecc.). I colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:

- attività industriali, artigianali e commerciali: fondo nero, scritte gialle con riproduzione del logotipo aziendale;
- alberghi e ristoranti: fondo bianco, scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo;
- indicazioni turistiche: fondo marrone, scritte bianche con riproduzione del logotipo identificativo;
- luoghi di pubblico interesse: fondo bianco, scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti di m. 1,00 x 0,20 .

Gli impianti saranno autorizzati a condizione che la struttura possa contenere fino a 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni.

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,00 metri ed ad una massima di 4 metri.

La struttura portante dovrà essere decisa dall'Ufficio Comunale competente in forma unica, per una corretta integrazione con il contesto urbano circostante, sia per la scelta dei materiali che per la forma dei sostegni (potranno essere installati impianti realizzati con strutture di sostegno in alluminio estruso di colore grigio antracite o in fusioni di ghisa), e per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Tutte le installazioni devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logotipo della ditta e la relativa freccia direzionale.

c - Ubicazione

Le preinsegne dovranno essere collocate a non meno di 15 metri dagli incroci delle vie comunali ove possibile. Il posizionamento degli indicatori direzionali potrà avvenire purché non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale nel rispetto dell'art.81 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

12. IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE

a - Definizione.

Si definisce "impianto a messaggio variabile" il mezzo pubblicitario avente la possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari variabili; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettro-meccanico ovvero attraverso sistemi elettronico digitali: può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Gli impianti a messaggio variabile non possono superare la superficie utile di 18,00 mq. e potranno essere collocati esclusivamente sulle terrazze di copertura degli edifici purché non provochino abbagliamento, nel rispetto dell'art.23 del Codice della Strada.

È vietato collocare impianti a messaggio variabile con periodo di variabilità inferiore a 3 minuti.

13. STRISCIONI - LOCANDINE – STENDARDI

a - Definizione.

Art. 47 Norme di Attuazione Codice della Strada (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari
Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; la locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di



manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo e della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Le "locandine" possono essere in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in pvc e comunque luminosi solo per luce indiretta. Lo "Stendardo" deve essere monofacciale e a prevalente sviluppo verticale, da ancorare esclusivamente a sostegni (es. pali) già esistenti sul territorio, senza intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. È fatto comunque divieto di ancoraggio ai pali di sostegno dei cartelli della segnaletica stradale, della toponomastica, dei pali di pubblica illuminazione che non siano di proprietà comunale e agli alberi. Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 mt. rispetto alla superficie della carreggiata.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Per i limiti dimensionali si applicano le prescrizioni riportate nelle tabelle del paragrafo zonizzazione del presente articolo. In ogni caso per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) di portalampade o lampioni ovvero di pali e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci; l'aggancio può avvenire solo tramite sostegni appositi o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico.

La collocazione degli striscioni, simmetrica rispetto alla mezzzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di 5,10 metri della parte inferiore del supporto pubblicitario e posti a distanza reciproca non inferiore a 12,50 metri.

c - Ubicazione.

Il posizionamento di striscioni, locandine e standardi potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata - solo per le locandine) 1,50 ml.

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. 10 ml.

Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. 10 ml.

Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. 5 ml.

Distanza prima dei segnali di indicazione. 10 ml.

Distanza dopo i segnali di indicazione. 5 ml.

Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni 20 ml.

Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni. 10 ml.

È vietata la collocazione di striscioni, locandine e standardi sulle recinzioni degli edifici, sulle balaustre e sulle inferriate. È vietata la collocazione di locandine in materiale rigido semplicemente appoggiate al terreno in prossimità del bordo della carreggiata; le stesse potranno essere collocate su sostegni mobili, fissati provvisoriamente al suolo, in modo da garantire la resistenza al vento.

14. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE

a - Definizione

Art. 47 Norme di Attuazione Codice della Strada (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

b - Criteri di installazione

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente, al termine



fissato dall'autorizzazione. Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

Essi sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

15. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (PUBBLICITÀ E ARREDO URBANO)

a - Definizione.

Art. 47 Norme di Attuazione Codice della Strada (Art. 23 Cod. Str.)- Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Tali impianti pubblicitari andranno considerati per la loro qualità di inserimento, in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e di quest'ultimo con il contesto urbano circostante. Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari di servizio se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati in accordo con eventuali piani attuativi. La collocazione di tali impianti rimane disciplinata dalle procedure riportate all'art.37 del presente regolamento, al quale si rimanda per ulteriori specificazioni.

c - Ubicazione.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari, purché il loro posizionamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale e le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

16. PUBBLICITÀ NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE

Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio commerciale da collocarsi a modo di insegna; sono vietate segnalazioni visive di dimensioni eccessive con lo scopo di recuperare la lieve consistenza volumetrica dell'attività; nel complesso i gestori di attività collocate in tali manufatti dovranno:

- allestire il proprio chiosco o vetrina con decoro;
- mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l'appoggio dei giornali, riviste, libri, ecc;
- è vietato qualsiasi appoggio ai muri, alle recinzioni, agli alberi, alle lampade, e relativa distesa di corde e ferri;
- contenere l'occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati dalla concessione;
- non dovranno in nessun caso appoggiare alcunché non autorizzato a terra, sopra i muri, sui sostegni o altri manufatti accessori di carattere urbano.

17. INSTALLAZIONI STAGIONALI - PEDANE



Le pedane dovranno avere carattere provvisorio, in legno o materiali simili facilmente rimovibili e dovranno conformarsi alle prescrizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione. Non dovranno quindi interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e sono tenute a seguire i seguenti criteri generali:

1. in prossimità di incroci la pedana non dovrà creare ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, di cui all'art. 18 del Codice della Strada, ed in ogni caso avrà una distanza minima di ml.5,00 dal bordo delle intersezioni;
2. non è consentito installare pedane su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
3. l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
4. nell'installazione della pedana dovrà essere lasciato un passaggio per i flussi pedonali di ml. 2,00;
5. qualora la pedana occupi una parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione. La pedana dovrà essere realizzata sempre con elementi rimovibili e delimitata, salvo casi particolari, con vasi e fioriere ravvicinate, ovvero con steccati in legno, contenenti piante verdi con effetto siepe, tenuti a regola d'arte e di forma, materiali e dimensioni da specificare nella richiesta. In ogni caso dovrà essere mantenuta libera una porzione di carreggiata di almeno 4 mt. per consentire la circolazione dei mezzi.

Non è altresì consentito porre in opera pavimentazioni di qualsiasi tipo, anche se semplicemente appoggiate, direttamente sulla superficie pubblica. Eventuali danni alle pavimentazioni esistenti saranno a carico dell'intestatario dell'autorizzazione che dovrà provvedere inoltre al ripristino della pavimentazione stessa.

Coperture

La struttura di eventuali coperture delle pedane dovrà essere in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, in materiale impermeabilizzato e resistente, comunque opaco, con esclusione assoluta di ondulati vari o similari.

Tipologie

- ombrelloni: di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie;
 - tende a pantalera: costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciate alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo;
 - capanno: costituito da una o più tende a falda inclinata;
 - doppia falda: a struttura centrale o con montanti perimetrali e copertura a piramide o a pianta centrale varia;
 - strutture innovative: non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate.
- In presenza di specifici vincoli di legge, è sempre necessario ottenere il Nulla Osta degli enti preposti.

18. TRANSENNE PARAPEDONALI

a - Definizione.

Si definiscono “**transenne parapetonali**” gli elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza massima di cm.90 ed avente la funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa; dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Le transenne parapetonali potranno collocarsi solo in presenza di un marciapiede o di un area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento; le dimensioni del cartello pubblicitario non potranno superare le dimensioni di cm.100 di base per cm.70 di altezza; dovranno essere sufficientemente robuste da sopportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni. La pubblicità può essere esposta sui due lati.

L'autorizzazione alla collocazione rimane disciplinata dalle modalità indicate al successivo art.37.



La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, è disciplinata in relazione alle dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto architettonico.

c - Ubicazione.

Le transenne dovranno essere collocate a ridosso del ciglione della strada e in ogni caso ad una distanza minima di cm.30 dal bordo della carreggiata e ad una distanza minima di cm.120 da eventuali ostacoli fissi (muri ecc..).

19. TELONI TESI

Si definiscono “**teloni tesi**” i teli in cotone, PVC o di altro materiale montati e tesi su apposito telaio tramite corde in nylon o di altro tipo che attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili. Questi impianti possono essere installati per brevi periodi a termine ovvero dove il mezzo pubblicitario debba essere necessariamente rimovibile e/o riutilizzabile per la natura stessa dell’attività pubblicizzata (es.: Ditte che eseguono lavori in corso d’opera in cantieri edili).

20. TENDE

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di pubblici esercizi, è richiesta l'autorizzazione comunale solo se ricadenti su suolo pubblico.

Potranno essere installate a fronte del marciapiede, purchè sia rispettata una distanza minima di cm 0,50 dal bordo esterno del marciapiede ed altezza minima dal punto più basso ml. 2,20.

Le tende potranno recare sulla banda verticale la scritta relativa all'attività, equiparabile a quella di un'insegna.

21. TARGHE - PULSANTIERE

Si definiscono “**targhe**” gli elementi non luminosi pubblicizzanti studi professionali, uffici, Enti assicurativi, laboratori, ecc., collocate accanto i portoni d’ingresso.

Non è consentita la collocazione di targhe su portoni, cancelli ed altri tipi di infisso mobile che costituiscono testimonianza dal punto di vista storico artistico. Non debbono obliterare o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano e particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti e significative dell'architettura e della storia dell'edificio. È vietato l'uso dell'alluminio anodizzato, di materiali sintetici e comunque di marcato contrasto cromatico, tale da provocare disturbo alla percezione visiva. Non è consentita l'installazione di targhe con emanazione di luce diretta.

In presenza di più targhe potrà essere richiesta l'apposizione, ove possibile, di un unico portatarghe.

Le pulsantiere degli edifici monumentali o di pregio storico ambientale della zona dovranno essere in ottone.

È consentita la collocazione di targhe al lato dell'ingresso dell'edificio ad un'altezza compresa tra m. 1,50 e 2,30 dal suolo. Sulle targhe di indicazione non è consentita pubblicità, ma solo indicazione dell'attività con eventuale marchio del titolare della stessa. La dimensione massima delle targhe è stabilita di cm 60 di base cm. 50 di altezza, e cm. 5 di profondità, con caratteristiche idonee in funzione dell'ambiente di inserimento per colori e materiali. In presenza di più targhe potrà essere richiesta l'apposizione, ove possibile, di un unico portatarghe.

22. PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

Sui veicoli è vietata l'apposizione di scritte e/o insegne pubblicitarie luminose (art.23 C.d.S).

Per ogni altra regola o disposizione, si rimanda alle norme di cui all'art.57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 645/92) e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di pubblicità non luminosa per conto terzi a titolo oneroso sui veicoli per uso speciale previsti dall'art.203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/92, questa è ammessa solo se l'azienda pubblicitaria è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente,



secondo quanto previsto dal D.P.R. n.481 del 19/12/2001 e sempre nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.23 del Codice della Strada e dall'art.57 del regolamento di esecuzione ed attuazione.

Le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, nè disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Le violazioni saranno sanzionate secondo il Codice della strada.

Rimane l'obbligo, per i veicoli autorizzati, del versamento dell'imposta prevista dall'art.13 del D.L.vo n.137 del 15/11/1993.

23. PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO, NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari rifacendosi alle limitazioni dell'art.52 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada; la superficie dei cartelli va computata al netto delle strutture di sostegno.

L'eccedenza prevista dal 3° comma dell'art.52 va abbinata alla prestazione di servizi per l'utenza della strada: tali mezzi pubblicitari dovranno pertanto essere inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio di informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività economiche del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova ovvero come servizio informativo sociale per indicare collocazione e/o la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi, numeri telefonici, mappe della città o integrazione con punti Telecom.

L'informazione pubblicitaria e quella all'utenza potrà avvenire attraverso messaggi pubblicitari di tipo variabile.

24. PUBBLICITÀ FONICA

Tale tipologia di pubblicità rimane regolamentata ai sensi dell'Art.59 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.)- Pubblicità fonica

"1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n.130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991."

25. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale saranno riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) data di rilascio e numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione (fuori dal centro abitato)



e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui sopra devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati; la targhetta dovrà essere mantenuta in maniera che la scritta risulti sempre leggibile.

26. AUTORIZZAZIONI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Regolamento è soggetta ad autorizzazione, con esclusione della sola approvazione di vetrofanie e targhe, che dovranno comunque essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Ogni ditta potrà presentare una sola domanda per l'installazione di un solo impianto pubblicitario; nel caso di domande multiple dovrà seguirsi la procedura descritta nel successivo paragrafo "Impianti pubblicitari di servizio soggetti a concessione".

La richiesta di installazione multipla di mezzi pubblicitari potrà essere inoltrata, senza i precedenti obblighi, solo per impianti a carattere provvisorio, straordinario e limitato nel tempo.

La dichiarazione di pubblicità e/o il pagamento dell'imposta sulla pubblicità non costituisce né sostituisce l'autorizzazione.

27. AUTORITÀ COMPETENTE

Fuori dei centri abitati:

Si rimanda interamente all'Art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada, per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dai centri abitati:

Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Dirigente dell'Area competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Nel centro storico

Per la collocazione e sistemazione delle insegne nel centro storico (Zona A del P.R.G.) è richiesto il parere della Commissione Edilizia.

28. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

Il soggetto interessato al rilascio di un' autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda in carta bollata al Comune, allegando in due copie:

- un progetto in scala adeguata completo delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria in scala idonea indicante il sito di installazione con l'esatta indicazione delle intersezioni, dei segnali stradali e degli altri impianti pubblicitari presenti, con la verifica delle distanze richieste dal presente regolamento;
- un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità e, contestualmente, nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, l'autodichiarazione conformità degli stessi a tutta la normativa vigente in materia;
- una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Regolamento;
- nel caso di installazioni su aree private, copia conforme del titolo di proprietà, o disponibilità nelle forme di legge;



- se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti.

In ogni caso valgono le prescrizioni del regolamento edilizio comunale vigente nel senso che la collocazione delle insegne è altresì soggetta ad autorizzazione edilizia.

29. RILASCIO PER LE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI NON SOGGETTE A CONCESSIONE

L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Per la collocazione e sistemazione delle insegne nel centro storico (Zona A del P.R.G.) è richiesto il parere della Commissione Edilizia.

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405 delle Norme di Attuazione del Codice della Strada, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

Per quanto qui non previsto per l'ottenimento dell'autorizzazione si rinvia a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.

Inoltre per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico.

30. DURATA

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni dal rilascio ed è rinnovata per successivi tre anni, previa prova della regolarità dei pagamenti del triennio precedente, su istanza presentata dalla ditta interessata, salvo che non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione in qualsiasi momento, per motivi di interesse pubblico, (quali collocazione di nuova segnaletica, esecuzione di servizi e opere pubbliche, ecc.).

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Sempre per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento la rimozione dell'impianto.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere compiuta entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dandone conferma al Comune con apposita comunicazione.

Presso il servizio competente va tenuto un apposito registro delle autorizzazioni rilasciate, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art.53 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

31. CONDIZIONI – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni all'installazione dei manufatti saranno rilasciate alle seguenti condizioni:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

- al pagamento di un diritto fisso per le spese di istruttoria pari ad € 15.00; il titolare ha l'obbligo di osservare tutte le norme in materia previste dal vigente codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme di carattere generale o



particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione;

- ad esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza indicati all'art. 33 del presente Regolamento, l'atto autorizzativo completo degli allegati e delle ricevute dei pagamenti dovuti;
- a verificare il buono stato di conservazione dei cartelli ", delle insegne di esercizio" e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- ad effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- a rimuovere ogni singolo elemento allo scadere del termine dell'autorizzazione a proprie spese;
- a procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione;
- al ripristino a proprie spese del suolo pubblico qualora dall'occupazione derivino danni alla pavimentazione esistente;
- ad adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art.405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- ad applicare in ogni cartello ed insegna la targhetta di cui al precedente articolo 25, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 .

È fatto pure obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei, segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.

32. Vigilanza

L'Area di Vigilanza, coadiuvata dall'Ufficio Tecnico, è tenuta a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento rispetto a quanto autorizzato, nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.

La vigilanza potrà essere, inoltre, eseguita da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni al comune per i provvedimenti di competenza.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale dipendente dall'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine il Comune, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 56, comma 6° del Regolamento del Codice della Strada, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro "gli otto giorni successivi" alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.



La rimozione d'Ufficio potrà avvenire con gli operai comunali o attraverso ditte convenzionate.

33. SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento e le installazioni non autorizzate o difformi dall'autorizzazione saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e di specifiche norme di legge, anche per quanto riguarda le modalità di rimozione delle installazioni abusive o difformi.

34. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda in carta bollata al competente Ufficio comunale, correlata da una descrizione sommaria dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori ecc...

35. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) Fuori dal centro abitato

Vanno osservate le norme dell'art.58 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada:

Art. 58 – Norme Attuazione Codice della Strada (Art. 23 Cod. Str.)- Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere "adeguati entro tre anni" dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata ", qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso."

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

b) All'interno del centro abitato

IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI

Gli impianti autorizzati e non conformi alle prescrizioni del presente regolamento vanno rimossi e ricollocati in modo conforme; per gli impianti collocati in seguito ad autorizzazione rilasciata nel triennio precedente all'entrata in vigore del presente regolamento è consentito un mantenimento provvisorio fino alla scadenza di tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Gli impianti autorizzati non conformi:

• *per incompatibilità tra tipologia e zona:*

devono essere rimossi entro 45 gg. dalla data di comunicazione del Comune, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Regolamento, da esercitare entro il termine di 60 gg. sopra indicato.

• *per inosservanza delle distanze da altri impianti:*



deve essere sempre rimosso, entro 45 gg. dalla data di comunicazione del Comune, l'impianto di più recente installazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Regolamento, da esercitare entro il termine di 60 gg. sopra indicato.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorre provvedere a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali).

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa disposizione, fermo restando la durata per l'autorizzazione originaria.

• *per inosservanza delle altre distanze prescritte:*

devono essere resi conformi o rimossi nel termine di 45 gg. dalla comunicazione del Comune, con diritto alla ricollocazione come sopra, da esercitare entro il termine di 60 gg. sopra indicato.

• *per inosservanza delle caratteristiche costruttive:*

devono essere resi conformi sempre nel termine di 45 gg., dalla comunicazione del Comune mediante l'adeguamento delle caratteristiche costruttive ed estetiche a quanto prescritto.

• *per insufficiente stato di conservazione:*

devono ricevere, entro 45 giorni dalla comunicazione della Civica Amministrazione, l'adeguata manutenzione atta a renderli conformi ai criteri di funzionalità, decoro e sicurezza. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il termine suindicato, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di rimuovere l'impianto non conforme, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente.

Il possesso dell'autorizzazione dovrà essere comprovato attraverso l'esibizione di provvedimento avente data e provenienza certa, rilasciato dall'Ente competente. A tal fine è riconosciuta valida come autorizzazione ogni documento proveniente in tal senso dalla pubblica amministrazione, che ha costituito presupposto alla collocazione e al pagamento dei tributi.

Il comune osserverà le precedenti prescrizioni per gli impianti di proprietà, e si riserva il diritto di precedenza sulla scelta della collocazione.

IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CONFORMI E NON

I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale e in regola con i pagamenti delle imposte di pubblicità, conformi a tutte le prescrizioni del presente Regolamento, potranno essere autorizzati in sanatoria, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, subordinatamente all'accertamento della data di installazione e dell'avvenuto pagamento del diritto di pubblicità. Il rilascio della autorizzazione in sanatoria è subordinato, oltre ai diritti per spese d'istruttoria pari a € 15.00, al versamento di una oblazione commisurata alla tipologia e superficie dell'impianto, come appresso descritto:

- Per insegne di attività commerciali fino a 5 mq e preinsegne: **Euro 50,00** per ogni impianto;

- Per cartelli pubblicitari fino a 1 mq.: **Euro 75,00** per ogni impianto;

Per insegne e cartelli pubblicitari di dimensioni maggiori rispetto a quelle sopra indicate l'oblazione è maggiorata di € 25 per ogni mq. o frazione di esso; la misurazione sarà riferita alla superficie destinata all'affissione o al messaggio.

I cartelli o mezzi pubblicitari installati su proprietà privata senza le previste autorizzazioni potranno essere autorizzati in sanatoria, seguendo le modalità sopra indicate.

Il mantenimento del sito sarà a carattere provvisorio, in attesa della conclusione della fase di riordino degli impianti autorizzati, che hanno la precedenza nella scelta della collocazione; in caso di rimozione sarà conservato il diritto a una diversa collocazione, nel rispetto del presente Regolamento.



La domanda di sanatoria potrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; il termine di presentazione dovrà essere adeguatamente pubblicizzato con tutti i mezzi di comunicazione attivabili dall'Amministrazione (manifesti, articoli, spot pubblicitari, radio, televisione).

In assenza di domanda di sanatoria presentata entro il termine sopra indicato, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario.

Gli impianti non conformi al presente Regolamento e alle normative vigenti non sono soggetti a sanatoria, in quanto in contrasto con il pubblico interesse e dovranno essere rimossi entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a cura e spese del proprietario.

Ove gli impianti non vengano rimossi nei termini suddetti, il comune potrà contestare tale inadempienza, assegnando il termine definitivo di 10 gg. dalla contestazione, per provvedere alla rimozione; trascorso quest'ultimo termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese. Sono comunque fatte salve le sanzioni pecuniarie conseguenti all'applicazione del codice della strada e del regolamento di esecuzione.

36. NORME TRANSITORIE

I titolari di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari già collocati sono tenuti, nel termine di 30 gg. dalla richiesta da parte del Comune, pena l'obbligo di rimozione dell'impianto, a presentare copia dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati

37. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE

Sono soggette a concessione le installazioni di impianti pubblicitari fissi, implicanti occupazioni di suolo pubblico in modo permanente.

A titolo esemplificativo si citano:

- a) transenne parapetonali
- b) paline fermata bus
- c) orologi con pannelli pubblicitari
- d) fioriere con pannelli pubblicitari
- e) pannelli pubblicitari luminosi e non
- f) pensiline fermata bus
- g) contenitori getta rifiuti

Tali impianti potranno essere assegnati in concessione, a giudizio dell'Amministrazione, a Ditte specializzate. In caso di più richieste a seguito di gara con una delle procedure di cui al D. Lgs. 12/4/2006 n.163 diviene prioritaria la preferenza alla ditta che offre al Comune il canone più alto.

La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche:

Paline fermata bus

L'installazione di paline indicanti le fermate dei mezzi di trasporto pubblico (bus e taxi), possono essere installate su tutto il territorio comunale.

- Per questo caso l'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto pubblico, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.
- Le tipologie dovranno essere omogenee per tipo di linea. Possono essere ammesse fino a quattro tipologie di paline, per evidenziare le differenziazioni di fermata.
- Tutte le installazioni dovranno essere collocate in modo tale da non generare ostacoli per la visibilità della segnaletica stradale.



- Gli eventuali messaggi pubblicitari saranno inseriti a norma dei relativi regolamenti vigenti in materia.
- Le paline di fermata sono da considerarsi impianti di pubblica utilità, e quindi non dovranno sottostare all'osservanza di distanze da altri mezzi pubblicitari.
- Debbono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m.2,20, sulle paline che indicano le linee e i percorsi i cartelli pubblicitari possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio; il bordo del pannello dovrà avere una distanza minima di mt.1,20 da muri o sporti.
- Devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo del marciapiede; il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata;
- Il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100.

Orologi con pannelli pubblicitari

- È consentita l'installazione di orologi solo nei centri urbani su strade con marciapiede, purchè resti libero un passaggio di ml. 2,00 per la circolazione pedonale, nel rispetto delle distanze previste dai disposti del Codice della Strada.
- I manufatti dovranno avere caratteristiche idonee all'ambiente urbano di inserimento per colori, materiali e volumi.
- La pubblicità è ammessa abbinata agli impianti (considerati servizi per gli utenti della strada), sempre che siano rispettati i disposti dell'Art. 51, comma 2,4,8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;
- se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico.

Contentori rifiuti , fioriere con annessi pannelli pubblicitari

I contenitori dovranno essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).

Le fioriere possono essere collocate in tutto il territorio comunale, sia da parte dell'Amministrazione Comunale che da parte dei privati, purchè sia garantito un passaggio pedonale di almeno ml. 2,00, sia in aderenza alla facciate che distaccate. In ogni caso non dovranno creare ostacolo agli accessi degli edifici stessi, o pericolo ai pedoni, e non potranno comunque essere collocate su sede veicolare. Dovranno essere in cotto, in pietra, o altri materiali naturali, preferibilmente di forma rettangolare o quadrata, senza che le relative piantumazioni sporgano dal bordo esterno.

Nelle zone a traffico limitato, su strade prive di marciapiede, il posizionamento di fioriere è comunque limitato a particolari situazioni da valutarsi caso per caso: dovrà essere mantenuta libera una carreggiata di almeno ml. 4,00 per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati ed un percorso pedonale idoneo.

- Sarà a carico del richiedente, oltre alla responsabilità per eventuali danni a terzi, l'onere della regolare cura delle fioriere e relative piante, al fine di non creare danno al transito pedonale e non risultare visivamente sgradevoli.
- L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessità o sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere, dietro semplice comunicazione da parte del Settore competente. L'occupazione di suolo pubblico con fioriere non è soggetta al pagamento di alcuna tassa all'interno del centro abitato.

Pensiline di fermata bus

L'installazione di pensiline è consentita su tutto il territorio comunale e non dovranno interferire con la viabilità e con i flussi pedonali, nel rispetto delle norme del Codice della Strada:



- la distanza dal filo carreggiata potrà essere inferiore a ml. 3,00 sempre ch  l'installazione non causi impedimento alla visibilit  e non comprometta la sicurezza stradale e garantendo in ogni caso uno spazio per il flusso pedonale non inferiore a ml. 2,00 .

- La tipologia delle pensiline dovr  essere omogenea per tipo di linea, ogni forma di pubblicit  inserita nell'impianto dovr  rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, non che quanto previsto in materia di tributi relativi secondo i regolamenti vigenti.

- Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici di tipo standard con quattro cassonetti bifacciali i pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a 1,5 mq., possono trovare sede preferibilmente sulle pareti laterali; sulle pensiline bus piccole con due cassonetti bifacciali i pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a 1,5 mq., possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo.

Le pensiline sono da considerarsi impianti di pubblica utilit  e quindi non dovranno sottostare all'osservanza di distanze da altri mezzi pubblicitari.

Per questo caso l'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto pubblico, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.

38. PUBBLICIT  NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'AREA MERCATO DI PROPRIET  COMUNALE

Nell'ambito degli impianti sportivi di propriet  comunale e dell'area mercato l'esercizio della pubblicit  potr  essere esercitata sulla base di uno studio complessivo riguardante l'impianto interessato.

L'amm.ne comunale potr  con gara con una delle procedure di cui al D. Lgs 163/2006, individuare la societ  concessionaria, le collocazioni e le modalit ; in alternativa, potranno essere promosse da privati le collocazioni, ma sottoponendo le stesse sempre a gara, riconoscendo comunque al promotore un diritto di prelazione.

39. REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Di regola si danno come non accordate e revocate di diritto le concessioni e le autorizzazioni quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali sono state rilasciate.

- quando il titolare non se ne sia valso nel termine indicato;
- quando, non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne valga entro 20 giorni per le autorizzazioni ed entro 40 giorni per le concessioni;
- quando, dopo aver iniziato ad usare la concessione per un periodo almeno di sei mesi, vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
- quando la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
- quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti.

40. DEROGHE

Sono ammesse insegne, anche luminose, di tipo e colorazione loro proprie per:

1. Forze di sicurezza;
2. Guardia Medica o pronto soccorso;
3. Farmacie, la cui insegna di tipo unificato per tutto il territorio comunale dovr  consistere in una croce verde a quattro bracci uguali, luminosa con luce fissa; possono inoltre esporre una bacheca luminosa con riportati i turni di servizio;
4. Uffici postali;
5. Enti di pubblica utilit  in servizio continuativo o notturno;
6. Edifici municipali adibiti a servizi, banche, cinema: sulla loro facciata   consentita, anche nel centro storico, l'installazione di insegne costituite da lettere singole anche luminose, che dovranno per  armonicamente inserirsi nel contesto architettonico ed edilizio preesistente, secondo i principi generali del presente regolamento.



41. NORMA FINALE

Con l'approvazione dl presente regolamento, vengono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale precedentemente emesse nelle materie trattate. Rimangono salve le norme del “*Regolamento Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni*” vigente e comunque sino ad un rielaborazione organica e aggiornata delle stesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia in modo dinamico ai disposti delle norme di rango superiore del Codice della strada e del Regolamento di esecuzione, alle norme del Regolamento Edilizio Comunale e, per quanto riguarda il Centro Storico, al Codice dei Beni Culturali e Ambientali, nonché alle successive variazioni e modificazioni, che debbono intendersi prevalenti.

INDICE

- 1. PREMESSE**
- 2 .DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**
- 3 .AMBITO DI APPLICAZIONE**



- 4 .NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE
- 5 .CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- 6 .SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO -
- DIVIETI E LIMITAZIONI A CARATTERE GENERALE
- 7 .AFFISSIONI CARTACEE
- 8 .PUBBLICHE AFFISSIONI
- 9 .CARTELLONISTICA
- 10 .INSEGNE DI ESERCIZIO
- 11 .PREINSEGNE
- 12 .IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE
- 13 .STRISCIONI - LOCANDINE - STENDARDI
- 14 .SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE.
- 15 .IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (PUBBLICITÀ E ARREDO URBANO)
- 16 .PUBBLICITÀ NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE
- 17 .INSTALLAZIONI STAGIONALI - PEDANE
- 18 .TRANSENNE PARAPEDONALI
- 19 .TELONI TESI
- 20 .TENDE
- 21 .TARGHE
- 22 .PUBBLICITÀ SUI VEICOLI
- 23 .PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO
- 24 .PUBBLICITÀ FONICA
- 25 .TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
- 26 .AUTORIZZAZIONI
- 27 .AUTORITÀ COMPETENTE
- 28 .DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI
- 29 .RILASCIO PER LE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI NON SOGGETTE A
CONCESSIONE
- 30 .DURATA
- 31 .CONDIZIONI - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- 32 .VIGILANZA
- 33 .SANZIONI
- 34 .DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
- 35 .PRESCRIZIONI RALATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI
- 36 .NORME TRANSITORIE
- 37 .IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE
- 38 .PUBBLICITÀ NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE
- 39 .REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONE E DELLE CONCESSIONI
- 40 .DEROGHE
- 41 .NORMA FINALE